n. 1294/2025 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA

- PRIMA SEZIONE CIVILE -

Settore delle controversie di lavoro

e di previdenza

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. **1294/2025 RG Lav.** promossa da:

F , con gli avv.ti

ricorrente

contro

C **S.R.L.** , con gli avv.ti Gasparin e Frison

resistente

Firmato Da: GIULIA BELTRAME Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 20d68192917f8d870b7a15484194511 2

Premesso che:

- il ricorrente ha lavorato per la società resistente come tecnico commerciale inquadrato come quadro di 8° livello di cui al CCNL piccola e media industria metalmeccanica Confapi;
- il rapporto è cessato per dimissioni in data 31.03.2024;
- egli rivendica in questa sede il pagamento della somma di euro 58.957,41 a titolo di indennità di trasferta;
- la resistente domanda il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto;

rilevato che:

- è pacifico che le spese sostenute in prima battuta dal ricorrente nello svolgimento della prestazione siano state rimborsate a pié di lista, e che le altre siano invece state effettuate attraverso la carta di credito aziendale;
- non è inoltre contestato che il ricorrente disponesse di auto aziendale ad uso promiscuo;
- il ricorrente sostiene tuttavia di avere diritto ad ottenere, per le medesime giornate in cui ha ricevuto i predetti rimborsi o ha effettuato pagamenti con la carta di credito aziendale, anche l'indennità di trasferta di cui all'art. 7 del CCNL applicato al rapporto, avendo questi ultimi il fine di rifondere il lavoratore delle spese sostenute nell'interesse del datore di lavoro, mentre la prima la diversa e complementare funzione di ristorare il disagio connesso al lavoro svolto fuori sede;
- ebbene, la trasferta è comunemente definita come temporaneo svolgimento della prestazione in un luogo differente dalla sede ordinaria di lavoro, per ordine datoriale;
- la società contesta in primo luogo che il ricorrente potesse dirsi in trasferta in occasione degli spostamenti effettuati ed evidenziati in ricorso, in quanto la sede di lavoro del ricorrente non può essere identificata con quella di , ove la resistente ha sede legale. Il ricorrente, infatti risiedeva e risiede a (MB), ed è stato assunto con mansioni di commerciale. Per questo, nel corso del rapporto di lavoro egli "*visitava in autonomia i clienti (imprese che effettuano lavorazioni meccaniche di precisione, di norma nel settore automobilistico)*" fruendo dell'auto aziendale di cui è stato dotato. Evidenzia inoltre la resistente che proprio per tale ragione "*nella lettera di assunzione (doc. n. 3 ricorrente) non vi era indicazione dello svolgimento di lavoro presso la sede di . Come detto, egli svolgeva la propria mansione prevalentemente presso i clienti;*

Firmato Da: GIULIA BELTRAME Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 20d6819291 7f8d870b7a154841945112

per contro, si recava presso la sede in maniera saltuaria, non fissa né programmata";

- vi è prova nello stesso documento valorizzato a pag. 2 del ricorso, cioè il doc. 5 di parte ricorrente, che effettivamente il ricorrente si è recato raramente in sede a . Come rilevato dall'Azienda, "*le trattenute per la mensa si assestano mediamente sui 10 euro mensili, e non superano i 20 euro mensili; inoltre, le trattenute cessano a partire dal dicembre 2020*". Il ricorrente, d'altra parte, in sede di interrogatorio libero non ha saputo riferire la frequenza delle visite in azienda dopo le prime due settimane, rinviando alle risultanze dei pagamenti Telepass che non sono tuttavia in atti;
- è poi singolare, in proposito, la considerazione del fatto, riferito dallo stesso ricorrente nell'odierna udienza, che anche quando egli si è recato in Azienda anziché presso i clienti egli è stato rimborsato delle spese sostenute, il che priva di fondatezza la tesi secondo cui la sede di lavoro ordinaria fosse da considerarsi quella di ;
- a prescindere da tali considerazioni, va comunque detto che come evidenziato dalla società resistente, l'istituto della trasferta non è normativamente regolato. Sono invece i contratti collettivi (alcuni) a prevedere e regolare presupposti e riconoscimenti economici ad essa correlati, che sono diversamente declinati dalle parti sociali talvolta con taglio retributivo-indennitario, talaltra con taglio risarcitorio, altre volte ancora in forma mista;
- il CCNL applicato al rapporto prevede chiaramente che la funzione dell'indennità in questione è quella di ristoro degli esborsi sostenuti per la prestazione dell'attività lavorativa "*fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti*";
- depone manifestamente in tal senso la disposizione, contenuta nella stessa previsione, secondo cui l'indennità di trasferta "*per sua natura ha lo scopo di risarcire forfettariamente le spese dagli stessi sostenute nell'interesse del datore di lavoro relative al pernottamento e ai pasti*";
- la norma prosegue d'altra parte precisando: "*Per tale motivo detta indennità non ha natura retributiva anche se corrisposta con continuità ai lavoratori che prestano attività lavorativa in luoghi variabili o diversi da quello della sede aziendale e/o di assunzione. Le parti confermano che l'indennità così come disciplinata nel presente articolo continua ad essere esclusa dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di contratto*", e ribadisce la chiarissima finalità di rimborso prevedendo: "*È possibile*

Firmato Da: GIULIA BELTRAME Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 20d6819291 7f8d870b7a154841945112

sostituire l'indennità di trasferta, anche in modo parziale, con un rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai mezzi normali di trasporto e delle altre spese vive necessarie per l'espletamento della missione con l'aggiunta delle spese di vitto e di alloggio, quando la durata del servizio obblighi il lavoratore a incontrare tali spese";

- nel caso di specie tali "*spese vive*" sono state pacificamente rimborsate al ricorrente in ogni ipotesi in cui esse non sono state direttamente sostenute dalla società attraverso la concessione dell'auto aziendale ad uso promiscuo o della carta di credito aziendale;
- considerato che il ricorrente nemmeno invoca un'ipotetica illegittimità della previsione contrattuale, e che nessun aggancio normativo (nemmeno ai sensi degli artt. 1362 e ss. c.c.) potrebbe giustificare un'interpretazione dell'art. 7 differente da quella sin qui individuata, il ricorso va integralmente rigettato;
- è d'altra parte ininfluente, ai fini che qui rilevano, il richiamo svolto in ricorso ai precedenti della Corte di Cassazione (anche sezione tributaria) che affermano il granitico principio secondo cui la trasferta è emolumento volto a compensare i disagi derivati al lavoratore dall'espletamento dell'attività in luogo diverso da quello previsto. Ciò che rileva, ed è rimesso alla esclusiva determinazione delle parti sociali, è in questo caso la forma in cui, nell'ambito dei rapporti regolati da ciascun contratto collettivo, si intende assicurare tale neutralizzazione dei disagi (di cui peraltro il lavoratore nulla allega a giustificazione della richiesta di una somma aggiuntiva al rimborso delle spese vive);
- le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo tenendo conto del valore della controversia, dell'assenza di questioni di fatto e della modestia della questione in diritto.

P.Q.M.

Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:

- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione in favore della resistente delle spese di lite, che liquida in euro 8.000,00 oltre a spese generali, iva e cpa.

Firmato Da: GIULIA BELTRAME Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 20d6819291 7f8d870b7a154841945112

Vicenza, 10/03/2026.

Il Giudice

dott.ssa Giulia Beltrame

Firmato Da: GIULIA BELTRAME Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 20d68192917f8d870b7a1543:1945112